



Conferenza dell'EGATO n. 2
Sessione Straordinaria
Seduta di seconda convocazione del 31 Ottobre 2025

ATTO N. 1061

OGGETTO: Approvazione aggiornamento Disciplinare tecnico.

L'anno duemilaventicinque, addì trentuno del mese di ottobre, in Vercelli, presso la sede dell'EGATO n. 2, Via Carducci 4, convocata con avviso prot. 1715 del 20/10/2025, in ottemperanza dell'art. 10, comma 2, della Convenzione per l'Istituzione dell'Autorità d'Ambito n. 2 "Biellese - Vercellese - Casalese", alle ore 10:30, si è riunita in seconda convocazione, parte in presenza e parte in videoconferenza, la Conferenza dell'Autorità d'Ambito, che è composta dai seguenti Enti con i rispettivi rappresentanti:

ENTE RAPPRESENTATO	NOMINATIVO	RAPPRESENTANZA		PRESENTE	ASSENTE
		QUOTE	PERCENTUALE		
UNIONE MONTANA VALLE DEL CERVO "LA BURSCH"	Davide CROVELLA	26.747	2,67%	X in videoconferenza	
UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL BIELLESE ORIENTALE	Davide CAPPIO	104.921	8,51%	X in videoconferenza	
UNIONE DI COMUNI PREALPI BIELLESI	Andrea MAZZONE	10.267	1,03%	X in videoconferenza	
UNIONE MONTANA VALLE DELL'ELVO	Monica MOSCA	39.719	3,97%	X in videoconferenza	
BIELLESE 1		62.796	6,28%		
BIELLESE 2	Manuel GUSULFINO	22.060	2,21%	X in presenza	
BIELLESE 3	Anna Maria ZERBOLA	17.135	1,71%	X in videoconferenza	
BIELLESE 4	Elisa POLLERO	16.155	1,62%	X in videoconferenza	
UNIONE MONTANA VALSESIA	Francesco PIETRASANTA	97.476	9,75%	X in videoconferenza	
VERCELLESE 1	Stefano PASQUINO	64.727	6,47%		X
VERCELLESE 2	Riccardo BARBERIS	29.640	2,96%		X
VERCELLESE 3	Daniele PANE	18.581	1,86%		X
VERCELLESE 4	Libero FARINELLI	35.191	3,52%		X
VERCELLESE 5	Luca LISCO	21.261	2,13%	X in videoconferenza	
VERCELLESE 6	Mattia BECCARO	18.625	1,86%		X
VERCELLESE 7	Michele PAIROTTO	16.403	1,64%		X
VERCELLESE 8	Martina RINOLFI	23.965	2,40%		X
VERCELLESE 9	Giovanni ALETTI	29.205	2,92%	X in videoconferenza	
CASALESE 1	Marco TORRIANO	66.151	6,62%	X in presenza	
CASALESE 2	Maurizio ODDONE	28.975	2,90%	X in videoconferenza	
PROVINCIA DI BIELLA	Emanuele RAMELLA PRALUNGO	109.330	10,93%	X in videoconferenza	
PROVINCIA DI VERCELLI	Davide GILARDINO	108.937	10,89%		X
PROVINCIA DI ALESSANDRIA	Franco CELLERINO	28.789	2,88%	X in presenza	
CITTA' METROPOLITANA DI TORINO	Andrea GAVAZZA	2.091	0,21%	X in videoconferenza	X
PROVINCIA DI NOVARA	Marco CACCIA	853	0,09%		X

Gli Enti rappresentati risultano 15, corrispondenti a n. 620.282 quote di rappresentanza.

Il Vicesindaco della Città metropolitana di Torino, con comunicazione Prot. EgATO n. 1815 del 30/10/2025, ha delegato il consigliere metropolitano, Andrea Gavazza, a rappresentare l'Ente nella Conferenza indetta in data odierna.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Presidente f.f. dell'Autorità d'Ambito, Franco Cellerino, chiama in trattazione l'oggetto suindicato.

Assiste, con funzioni di Segretario verbalizzante, il Dott. Giulio Catti. E' presente altresì il Direttore dell'Autorità, Dott. Roberto Ronco.

Conferenza dell'EGATO n.2
Sessione Straordinaria
Seduta di seconda convocazione del 31 Ottobre 2025

ATTO N. 1061

OGGETTO: Approvazione aggiornamento Disciplinare tecnico.

IL PRESIDENTE pone in discussione la deliberazione il cui testo è sottoriportato e riferisce che la relativa proposta è stata pubblicata sull'area riservata del sito dell'Ente di Governo dell'Ambito, accessibile con password a tutti i Rappresentanti della Conferenza.

LA CONFERENZA DELL'AUTORITA' D'AMBITO

VISTA la Convenzione istitutiva di questa Autorità d'Ambito approvata e sottoscritta da tutti gli Enti Locali appartenenti all'A.T.O. n. 2 "Biellese, Vercellese, Casalese", giusto quanto previsto dalla Legge Regionale 13 del 20 gennaio 1997, al fine dell'esercizio in forma associata delle funzioni inerenti all'organizzazione del servizio idrico integrato;

VISTI il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 recante "Norme in materia ambientale" e la Legge della Regione Piemonte 20.01.1997 n. 13, regolante la "Delimitazione degli ambiti territoriali per l'organizzazione del servizio idrico integrato e disciplina delle forme e dei modi di cooperazione tra gli Enti Locali";

VISTA la Legge Regionale n ° 7 in data 24 maggio 2012 con la quale all'articolo 2 è stato previsto, giusto quanto dettato dal comma 186 bis del Legge 23.12.2009 n 191, che le funzioni di organizzazione del servizio idrico integrato restino in capo agli enti locali ai sensi dell'articolo 142 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e che gli enti locali esercitino, senza soluzione di continuità e ad ogni effetto di legge, le suddette funzioni secondo le disposizioni della legge regionale 20 gennaio 1997, n. 13;

DATO ATTO che;

- in considerazione della scadenza degli affidamenti al 31/12/2023 e di quanto previsto dall'art. 149-bis D.Lgs. 152/2006, l'Ente d'Ambito, fin dal 2021, ha avviato il procedimento per permettere alla Conferenza di scegliere il modello gestionale, in particolare provvedendo alla redazione ed approvazione del Piano d'Ambito, articolato sull'orizzonte temporale 2024- 2053, con deliberazione della Conferenza n. 1001 del 22 gennaio 2024;

- con deliberazione della Conferenza n. 975 del 15 giugno 2023, sono stati approvati la Dichiarazione di Sintesi, di conclusione del procedimento di Valutazione Ambientale Strategica del Piano d'Ambito 2024-2053, nonché, in via definitiva, il Rapporto Ambientale e la relativa Sintesi non Tecnica, la Ricognizione delle Infrastrutture e il Programma degli Interventi del Piano d'Ambito 2024-2053, e il Piano di monitoraggio;

- in data 29 giugno 2023 è stata depositata agli atti la documentazione relativa a:

- Piano d'Ambito 2024-2053: modello organizzativo, piano economico- finanziario, valutazione del Valore Residuo delle gestioni allora (ed oggi) operanti;

- Relazione istruttoria art. 14 del D.Lgs. 201/2022;

dandone comunicazione all'Ufficio di Presidenza nella seduta del 30 giugno e con nota prot.

n. 1103 del 5 luglio 2023;

- dopo diversi tentativi, nella seduta del 22 gennaio 2024, la Conferenza d'Ambito non ha effettuato una la scelta circa il modello di gestione, né ha approvato la relazione istruttoria prevista dall'articolo 14 del D.Lgs. 201/2022;

- in tale seduta è stato comunque approvato il nuovo Piano d'Ambito 2024-2053 nella sua completezza (delibera n. 1001), con specifica approvazione definitiva del Modello Organizzativo e del Piano Economico Finanziario;

RILEVATO che, in conseguenza di quanto sopra descritto, il Presidente della Giunta Regionale, con Decreto n. 5/2024/XI del 01/02/2024, trasmesso con nota prot. 20401/2024 del 02/02/2024 anche ad ARERA, ha esercitato il potere sostitutivo ai sensi dell'articolo 172, comma 4, del D.Lgs. n. 152/2006, nominando un commissario ad acta, al fine della scelta del gestore unico d'ambito. Lo stesso Decreto ha stabilito, inoltre, che l'incarico del commissario ad acta avrebbe dovuto terminare il 31 luglio 2024 e che, per lo svolgimento dei compiti assegnati, lo stesso si sarebbe avvalso delle strutture e delle risorse dell'Ente d'Ambito;

DATO ATTO che il Commissario, entro la data del 31 luglio 2024, ha presentato gli esiti del suo lavoro alla Regione Piemonte chiedendo l'autorizzazione a proseguire l'attività fino al 28 febbraio 2025 per completare le valutazioni propedeutiche alla scelta del modello gestionale, stante la complessità della situazione dei gestori operanti sul territorio di Egato2, e che la Regione, con DPGR n. 32/2024XII del 31/07/2024, ha autorizzato il differimento del termine avendo riconosciuto che gli approfondimenti nel frattempo effettuati consentivano di "ottimizzare le performance di ciascuno dei modelli di affidamento oggetto di valutazione" e che era stata avviata "una più ampia valutazione che

include, oltre agli aspetti finanziari, anche quelli relativi alle diverse possibili modalità di gestione tecnica del servizio su scala d'ambito”;

PRESO ATTO che con Decreto Commissariale n. 1 del 28/02/2025 avente ad oggetto “Scelta del modello di gestione ed avvio della procedura di affidamento del Servizio Idrico Integrato per l'Ambito Territoriale Ottimale 2 Piemonte alla Società in house BCV S.p.A.”, il Commissario ad acta ha disposto:

“1) l'approvazione dell'affidamento “in house” quale modello di gestione del SII nell'ATO

2 Piemonte;

2) di avviare il percorso e i procedimenti dettagliatamente descritti nel cronoprogramma per l'affidamento del SII all'interno dell'Ambito Territoriale Ottimale n. 2 “Biellese, Vercellese, Casalese” al gestore unico di ambito ai sensi dell'articolo 149-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006, individuato in BCV S.p.A.;

3) il mancato rispetto delle milestones “conferimento delle reti – fase 1 e fase 2 – deliberazione”, “elaborazione del PEF asseverato” e “aggiornamento del modello organizzativo del PdA” e l'eventuale mancata approvazione della Relazione ai sensi dell'art. 17, c. 2, del D. Lgs. n. 201 del 2022 entro i termini previsti nel Cronoprogramma comporterà l'immediata attivazione, a cura dell'Ente d'Ambito, delle procedure necessarie per il ricorso al modello dell'affidamento del servizio mediante procedura ad evidenza pubblica oppure ad una società mista il cui socio privato sia selezionato mediante procedura ad evidenza pubblica e il contestuale definitivo accantonamento della soluzione consistente nell'affidamento “in house” del servizio”;

PRESO ATTO che l'Allegato 3 del medesimo Decreto Commissariale n. 1/2025 ha precisato che i suddetti “prerequisiti”, consistenti negli “adempimenti che l'Atto Commissariale pone in capo al Gestore Unico in house dell'ambito 2 Vercellese Biellese Casalese, come ricavabili dal 'Cronoprogramma Egato2 V1', la cui mancanza determina l'attivazione della procedura di gara per la ricerca sul mercato del Gestore Unico d'Ambito” sono i seguenti:

“1) Delibera dell'Assemblea di ciascuno dei Soci pubblici del programma di conferimento della totalità degli asset afferenti al SII a BCV Spa, coerentemente con i presupposti individuati dal PEF del PdA per il modello in house, con la previsione delle seguenti fasi:

a. Fase 1: conferimento iniziale di valore uguale per i quattro soci;

b. Fase 2: conferimento definitivo a completamento del valore complessivo degli

asset di ogni socio;

2) Deliberazione dell'Assemblea dei Soci BCV Spa dell'aggiornamento del Modello Organizzativo del PdA, con identificazione dei seguenti elementi minimi:

a. Organigramma di BCV Spa;

b. Funzionigramma di BCV Spa;

c. Individuazione dei passaggi temporali per il trasferimento delle funzioni gestionali ed operative, anche in termini di trasferimento del personale, dai Soci a BCV Spa;

3) Deliberazione dell'Assemblea dei Soci di BCV Spa dell'Aggiornamento del PEF del PdA, sulla base dei presupposti già individuati dal PdA per il modello in house e coerente con il Modello Organizzativo di cui al punto 2), da asseverare da Istituto di Credito o Società Autorizzata”;

DATO ATTO che, avverso il Decreto Commissariale n. 1/2025 e atti connessi sono stati proposti ricorsi al TAR Piemonte dalla Soc. ASM Vercelli Spa, dalla Soc. IRETI Spa, nonché dai Comuni di Vercelli, Villata e Cigliano, senza richiesta di misure cautelari e tutti in attesa di fissazione dell'udienza di merito per la decisione, con conseguente efficacia del Decreto Commissariale. Pertanto la mancata approvazione nei termini fissati dal Commissario della “relazione ex art. 17 comma 2 D.Lgs. 201/2022” e, di conseguenza, il mancato affidamento in house a BCV, comporterebbero l'obbligo di attivare le procedure necessarie per il ricorso al modello dell'affidamento a terzi o a società mista mediante procedure ad evidenza pubblica;

DATO ATTO che con pec prot. EGATO2 n. 1095 e n. 1096 del 27/06/2025 BCV S.p.A. ha inoltrato all'Ente d'Ambito la documentazione che risulta rispondere alle richieste contenute nel Decreto Commissariale e dal punto di vista documentale risulta adempiuto l'obbligo posto in capo al Gestore potenziale affidatario;

DATO ATTO che con pec prot. EGATO2 n. 1256 del 29/07/2025 la Società REF Ricerche ha trasmesso la Relazione che analizza in modo sistematico gli elementi indicati all'art. 17 comma 2 D.Lgs. 201/2022;

VISTA, la nota prot. n. 75 del 20 agosto 2025 trasmessa all'Ente di Governo dell'Ambito da parte della società BCV Acque S.p.A. integrativa della documentazione già agli atti di valutazione delle attività istruttorie;

PRESO ATTO della Deliberazione della Conferenza n. 1057 del 1° Settembre 2025 con oggetto: "Relazione ex art. 17, comma 2, D. Lgs. 201/2022. Esame e deliberazione." in cui si è approvata la Relazione stessa con conseguente affidamento in house a BCV S.p.A.;

DATO ATTO che, avverso tale Deliberazione, i medesimi soggetti ed enti che avevano presentato ricorso avverso il Decreto commissariale e atti connessi, hanno presentato motivi aggiunti, con istanza cautelare allo stato non ancora decisa;

RILEVATO che il testo della Convenzione tipo allegata alla Deliberazione 574/2016 prevede all'art. 29 "Allegati" comma 1 il Disciplinare Tecnico;

PRESO ATTO della proposta di aggiornamento ricevuta dal gestore BCV S.p.A. in data 08/10/2025;

VISTA la seduta della Conferenza del 20 ottobre u.s. dichiarata deserta e la successiva convocazione della Conferenza avvenuta con Pec n. 1715 del 20/10/2025 in seconda seduta, con lo stesso ordine del giorno da tenersi il 31 ottobre p.v. alle ore 10.30;

DATO ATTO che è stato ottemperato al disposto di cui all'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 267/2000, come evincesi dal documento allegato sub A) alla presente Deliberazione;

UDITO l'intervento del Direttore, che rileva l'assenza di punti critici sul testo del documento in approvazione;

DELIBERA

- 1) di approvare le premesse del presente provvedimento, che qui si intendono integralmente richiamate;
- 2) di approvare l'allegato documento sub B) avente ad oggetto: "Regolamento d'Utenza per l'erogazione del servizio idrico integrato" che costituisce aggiornamento dell'allegato alla Convenzione regolante i rapporti tra l'Autorità d'Ambito e il gestore BCV S.p.A.;
- 3) di dare mandato al Direttore dell'Autorità d'Ambito n. 2 di procedere alla sottoscrizione, con il gestore BCV S.p.A., del presente atto di approvazione del Regolamento d'Utenza

quale allegato alla Convenzione di gestione, fermi gli eventuali effetti delle istanze cautelari proposte nei ricorsi giurisdizionali pendenti avanti al TAR Piemonte;

- 4) di disporre, a cura degli uffici, l'invio della presente Deliberazione all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), al gestore BCV S.p.A., alle Associazioni dei Consumatori, a tutti gli Enti Locali convenzionati appartenenti all'Autorità d'Ambito, nonché alla pubblicazione della medesima Deliberazione e del testo aggiornato del Regolamento d'Utenza per l'erogazione del servizio idrico integrato sul sito internet www.egato2piemonte.it.

Non avendo nessuno chiesto la parola, la suestesa proposta, posta ai voti dal Presidente, viene approvata, mediante appello nominale, all'unanimità, con voti favorevoli corrispondenti a n. 620.282 quote di rappresentanza su n. 620.282.

IL PRESIDENTE ne proclama l'esito.

Indi, su proposta del Presidente che evidenzia la necessità di conferire immediata eseguibilità al presente provvedimento,

LA CONFERENZA DELL'AUTORITA' D'AMBITO

mediante appello nominale, con voti favorevoli corrispondenti a n. 620.282 quote di rappresentanza su n. 620.282,

DELIBERA

all'unanimità di dichiarare immediatamente eseguibile il suesteso provvedimento, ai sensi del quarto comma dell'art. 134 del D.Lgs 267/2000.

Per gli interventi di cui al presente atto si rinvia al nastro di registrazione digitale della seduta odierna del 31/10/2025.

IL SEGRETARIO DELLA CONFERENZA
DELL'ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO
(Giulio CATTI)
Firmato digitalmente

IL PRESIDENTE F.F.
DELL'ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO
(Franco CELLERINO)
Firmato digitalmente



**Ente di Governo dell'Ambito n. 2
“Biellese, Vercellese, Casalese”**

DISCIPLINARE TECNICO

Ottobre 2025

INDICE

TITOLO I - SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

- Art. 1 Disposizioni generali.
- Art. 2 Dotazioni dei Gestori.
- Art. 3 Mutui dei Comuni trasferiti ai Gestori.
- Art. 4 Contributo all'Ente di Governo dell'Ambito.
- Art. 5 Quota tariffaria a favore delle Comunità Montane.
- Art. 6 Descrizione del Servizio Idrico Integrato.
- Art. 7 Livelli di servizio.
- Art. 8 Piani per la qualità del Servizio.
- Art. 9 Catasto delle infrastrutture del servizio idrico integrato.
- Art. 10 Sistema di qualità e obblighi di registrazione dei dati di qualità tecnica, contrattuale e della misura.
- Art. 11 Tariffa del servizio idrico integrato.

TITOLO II - REALIZZAZIONE DEGLI INVESTIMENTI

- Art. 12 Predisposizione del Programma degli Interventi (PdI).
- Art. 13 Modalità di realizzazione e finanziamento degli interventi.
- Art. 14 Interventi in via d'urgenza.
- Art. 15 Revisioni straordinarie del Piano d'Ambito.

TITOLO III - BENI, OPERE ED IMPIANTI DEL SERVIZIO, LORO CONSERVAZIONE E FUNZIONALITÀ

- Art. 16 Conservazione e funzionalità delle opere del Servizio Idrico Integrato.
- Art. 17 Standard di conservazione delle opere del Servizio Idrico Integrato.
- Art. 18 Standard di funzionalità delle opere del Servizio Idrico Integrato.
- Art. 19 Manutenzione ordinaria e programmata.
- Art. 20 Distinzione tra manutenzione ordinaria e straordinaria.
- Art. 21 Rinnovamento di opere e impianti.
- Art. 22 Disciplina dei finanziamenti.
- Art. 23 Oneri a carico dei Gestori.
- Art. 24 Modalità di consegna di opere impianti, beni o aree inutilizzabili.
- Art. 25 Nuove urbanizzazioni.

TITOLO IV - FLUSSO INFORMATIVO TRA GESTORE E L'EGATO N. 2

- Art. 26 Comunicazione dati sul servizio.
- Art. 27 Dati tecnici ed economici sul servizio.
- Art. 28 Dati di bilancio.
- Art. 29 Dati per l'elaborazione tariffaria.
- Art. 30 Dati sullo stato di attuazione del PdI.

TITOLO I **SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO**

Art. 1 - Disposizioni generali.

1.1 - Il presente Disciplinare ha per oggetto il rapporto, in funzione della gestione del Servizio Idrico Integrato come definito e regolato dalla vigente normativa, tra l'Ente di Governo dell'Ambito n° 2 "Biellese Vercellese Casalese" (di seguito EGATO N. 2) il Gestore del Servizio Idrico Intergrato. Esso concorre con gli altri documenti Convenzionali a regolare il rapporto tra le parti.

1.2 - In caso di riscontrate discordanze o dubbi interpretativi tra le previsioni del presente Disciplinare e quelle della Convenzione, del Piano d'Ambito o di altri documenti allegati al medesimo, con particolare riferimento al Programma degli interventi (PdI) si conviene espressamente che verrà applicata l'interpretazione che risulterà più favorevole all'EGATO N. 2, agli Enti locali, ed agli Utenti.

1.3 - Il Gestore si impegna ad ottemperare agli obblighi stabiliti dalla convenzione e allegati e a quelli derivanti da tutte le normative vigenti e ad eventuali successive modificazioni di queste, relativamente alla gestione del Servizio Idrico Integrato.

1.4 - Il Gestore si impegna inoltre a raggiungere e mantenere i livelli minimi di servizio di cui al D.P.C.M. 4 marzo 1996 ed alla Determinazione dell'Autorità di Regolazione Energia Reti e Ambiente (ARERA) n.1/2020 del 29 giugno 2020, che qui si considerano trascritte per intero, nonché a rispettare gli obblighi imposti dalle vigenti norme in materia di tutela delle acque, gestione delle risorse idriche e qualità delle acque destinate al consumo umano.

1.5 - Ogni onere si intende interamente compensato dalla tariffa del Servizio Idrico Integrato riconosciuta a seguito delle approvazioni dell'ARERA, null'altro avendo titolo i Gestori di pretendere.

Art. 2 - Dotazioni del Gestore.

2.1 - Il Gestore dichiara di aver ricevuto in concessione d'uso le opere, gli impianti e le canalizzazioni funzionali all'esercizio del servizio affidatigli e relative aree di pertinenza, elencati e descritti nell'inventario di cui all'allegato 1 del presente Disciplinare Tecnico.

2.2 - Il Gestore dichiara di aver verificato la corrispondenza tra l'inventario di cui sopra e lo stato di fatto, assumendo gli oneri relativi alla gestione e manutenzione a partire dalla data di attivazione del Servizio.

2.3 - L'uso dei beni necessari all'erogazione del servizio è dato al Gestore secondo il regime giuridico di ciascuno di essi ed in conformità agli ulteriori limiti indicati dal presente atto.

2.4 - Il Gestore garantisce l'efficienza degli impianti e delle apparecchiature, nonché il rispetto delle norme giuridiche e tecniche di sicurezza, apportandovi le migliorie e le sostituzioni necessarie, con obbligo al venire meno della gestione di trasferirli in conformità al presente atto.

2.5 - Il Gestore, con la sottoscrizione del presente atto, dichiara di avere preso visione dei beni destinati al pubblico servizio e di accettarli nelle condizioni di fatto e di diritto in cui si trovano, ivi comprese opere, provviste e materiali di magazzino.

2.6 - Per tutta la durata del rapporto, gli Enti locali costitutivi dell'EGATO N. 2 territorialmente interessati dal presente atto non permettono a terzi il collocamento di beni in aree occupate dagli impianti di gestione del servizio idrico integrato senza che gli stessi abbiano dato prova della preventiva comunicazione al Gestore. Gli interessati sono comunque tenuti all'osservanza delle vigenti norme in materia di utilizzazione del sottosuolo pubblico.

2.7 - Gli Enti locali proprietari e per essi l'EGATO N. 2 concedono al Gestore, per tutta la durata del rapporto, l'uso degli immobili necessari alla posa delle tubazioni e all'erogazione del servizio. Dell'occupazione è data pronta comunicazione agli enti proprietari.

Le tasse, imposte o corrispettivi di occupazione di suolo pubblico, ove dovuti, sono pagati dal Gestore direttamente agli Enti proprietari in conformità alle leggi vigenti. È comunque fatto salvo quanto previsto dall'art. 16 della Convenzione. Al Gestore è fatto obbligo di procedere alla voltura dei relativi atti.

2.8 - Eventuali usi di parti infrastrutturali di acquedotto, fognatura e depurazione (sia in sottosuolo che soprassuolo) per finalità diverse da quelle correlate al servizio idrico integrato, restano in esclusiva disponibilità degli Enti proprietari i quali potranno disporre l'utilizzo introitando gli eventuali corrispettivi d'uso. Tale uso dovrà risultare compatibile con le esigenze del servizio idrico integrato, previa intesa con i Gestori.

Art. 3 - Mutui dei Comuni trasferiti ai Gestori.

3.1 - Il Gestore prende atto che l'Ente di Governo dell'Ambito, con l'approvazione del Piano economico finanziario, che prevede con cadenza annuale, l'andamento dei costi di gestione e di investimento, nonché la previsione annuale dei proventi da tariffa, estesa a tutto il periodo di affidamento, individua anche le passività relative all'onere dei mutui dei Comuni da trasferire al Gestore per opere del servizio idrico integrato, calcolati al netto dei Contributi Sviluppo Investimento e di altri contributi o compartecipazioni statali e/o regionali di varia natura assegnati. L'aggiornamento e il riconoscimento di detti oneri avvengono in applicazione dell'aggiornamento dei PEF secondo le disposizioni dell'ARERA. Detti oneri vengono trasferiti al Gestore i quali a loro volta si obbligano ad accettare.

3.2 - Il Gestore provvederanno a versare a ciascun Comune in due rate semestrali, con scadenza il 15 giugno ed il 15 dicembre di ogni anno, la quota annua riguardante l'ammortamento dei mutui contratti per la realizzazione delle infrastrutture idriche, secondo quanto indicato nel provvedimento cui al comma precedente.

Art. 4 - Contributo all'Ente di Governo dell'Ambito

4.1 - Il Gestore verserà annualmente all'EGATO N. 2 la voce di costo COATO determinata dall'EGATO N. 2 nella predisposizione del Piano economico finanziario, secondo la regolamentazione in materia tariffaria dettata dall'ARERA, a copertura delle spese di funzionamento dell'Ente. Il suddetto versamento dovrà avvenire in quattro rate trimestrali su richiesta da parte di EGATO N. 2, con eventuale conguaglio delle prime due rate versate, da effettuare in occasione della terza rata.

Art. 5 - Quota tariffaria a favore delle Unioni Montane

5.1 - Il Gestore verserà annualmente all'EGATO N. 2, entro la data del 31 dicembre, la somma in Euro corrispondente alla percentuale prevista in Piano d'Ambito dell'importo tariffario del servizio idrico integrato fatturato nell'anno precedente e riferito alla gestione oggetto del presente provvedimento destinato, ai sensi dell'art. 8 della L.R. 20 gennaio 1997 n° 13, alle Unioni Montane per le attività di difesa e tutela dell'assetto idrogeologico del territorio montano.

Tale valore percentuale potrà essere modificato in occasione delle revisioni del Piano d'Ambito od in relazione a sopraggiunte disposizioni di legge che dovessero essere emanate in proposito.

Le modalità di erogazione da parte dell'EGATO N. 2 delle quote annuali alle rispettive Unioni Montane sono fissate dall'Ente anche in relazione a quanto previsto dalla Determinazione n° 4 in data 21/05/2003 della Conferenza Regionale delle risorse idriche.

Art. 6 - Descrizione del Servizio Idrico Integrato.

6.1 - Si intendono compresi nel servizio ordinario e rientrano nei costi operativi le seguenti attività, elencate peraltro in modo non esaustivo:

- a) La captazione, l'emungimento, la derivazione ed in generale la raccolta delle acque destinate al consumo civile ed industriale, nonché per gli altri usi;
- b) La potabilizzazione e l'adduzione di dette acque, il loro accumulo in serbatoi coperti o scoperti, naturali o artificiali;
- c) La distribuzione fino al punto di consegna;
- d) Il trattamento ovvero lo smaltimento dei residui della potabilizzazione;
- e) La raccolta, il collettamento fognario e la depurazione dei liquami, e il loro allontanamento sino al recapito finale;
- f) Il trattamento ovvero lo smaltimento dei fanghi della depurazione;
- g) Le procedure per l'individuazione di fonti idriche alternative e loro introduzione integrativa o sostitutiva di quelle esistenti nel perseguimento della razionalizzazione tesa all'economia ed alla conservazione del patrimonio idrico sotterraneo;
- h) Il rilascio dei pareri tecnici propedeutici alle autorizzazioni allo scarico;
- i) La predisposizione di programmi, piani e relazioni preliminari relativi all'attuazione del Piano d'Ambito, Programma degli Interventi, Piano delle Opere Strategiche e/o previsti dal presente Disciplinare Tecnico e dalla Convenzione;
- j) La manutenzione ordinaria programmata delle opere afferenti il Servizio;
- k) Il rapporto con l'utenza e la riscossione della tariffa;
- l) Il mantenimento dei sistemi di monitoraggio, misure, controllo e telecontrollo dei servizi;
- m) La gestione del sistema informativo territoriale cartografico;
- n) La protezione delle fonti di approvvigionamento;
- o) La collaborazione necessaria all'EGATO N. 2, per l'individuazione delle aree di salvaguardia come previsto delle vigenti norme;
- p) La gestione dei servizi comuni (antincendio, fontane, etc.);
- q) La predisposizione ed attuazione dei documenti previsti dal presente Disciplinare;
- r) Ogni altra attività connessa e/o collegabile organicamente alla gestione del Servizio.

Art. 7 - Livelli di servizio.

7.1 - Alimentazione idrica.

In riferimento ai livelli di servizio che il Gestore deve conseguire per consentire una alimentazione idrica agli utenti continua, regolare e di qualità si ritengono integralmente richiamate le disposizioni contenute nel DPCM 4 marzo 1996, nelle Deliberazioni dell'Autorità di Regolazione Energia, Reti ed Ambiente (ARERA) e nella Carta dei Servizi.

7.1.1 - Misurazione.

La misurazione dei volumi consegnati all'utente si effettua, al punto di consegna mediante contatori rispondenti ai requisiti fissati dalla legge. Si fa riferimento alle disposizioni ARERA in materia, nonché al Regolamento d'Utenza. Dove la consegna e la misurazione sono effettuate per utenze raggruppate, la ripartizione interna dei consumi deve essere organizzata a cura e spese dell'utente.

7.1.2 - Continuità del servizio.

Il servizio deve essere garantito con continuità 24 ore su 24 e in ogni giorno dell'anno, salvo i casi di forza maggiore e durante gli interventi di riparazione o di manutenzione programmata.

Nel Piano di gestione delle interruzioni di servizio devono essere disciplinate le modalità di informativa agli Enti competenti, tra cui l'EGATO N. 2, e all'utenza interessata, nonché l'assicurazione della fornitura alternativa di una dotazione minima per il consumo alimentare.

Il Gestore si impegna a dare immediato corso alle segnalazioni di disservizio degli Utenti mantenendo il servizio di reperibilità e pronto intervento 24 ore su 24 per tutti i giorni dell'anno, per riparazioni, guasti, dispersioni, interruzioni o altre situazioni di emergenza, tenendo costantemente informata l'EGATO N. 2.

7.1.3 - Crisi idrica da scarsità.

In caso di prevista scarsità, dovuta a fenomeni naturali o fattori antropici, comunque non dipendenti dall'attività di gestione, i Gestori, con adeguato preavviso, devono informare gli Enti Locali e l'EGATO N. 2, indicando il numero degli abitanti coinvolti ed il codice della/e captazione/i interessate, e proporre le misure da adottare per coprire il periodo di crisi. Tali Enti indicano, eventualmente, idonee misure alternative. Tali misure possono comprendere:

- invito all'utenza al risparmio idrico ed alla limitazione degli usi non essenziali;
- utilizzo di risorse destinate ad altri usi;
- limitazione dei consumi mediante riduzione della pressione in rete;
- turnazione delle utenze.

7.1.4 - Crisi qualitativa.

Ove non sia possibile mantenere i livelli qualitativi entro i requisiti previsti dalla legge, il Gestore può erogare acqua non potabile purché ne diano preventiva e tempestiva comunicazione alle autorità competenti ed all'utenza e comunque subordinatamente al nulla osta dell'Azienda Sanitaria Locale.

Il Gestore propone tempestivamente all'EGATO N. 2 le azioni necessarie per superare la situazione di crisi ed i tempi previsti per il ripristino della normalità.

Il Gestore e l'EGATO N. 2, d'intesa con l'Azienda Sanitaria Locale interessata, valutano i provvedimenti necessari per ripristinare la qualità.

7.1.5 - Captazione e adduzione.

Alle opere di presa e captazione deve essere assicurato il rispetto delle misure di salvaguardia.

L'individuazione delle zone di rispetto e di quelle di protezione è fondata sulle caratteristiche geologiche, idrogeologiche, geomorfologiche e di uso del suolo.

Al fine di consentire all'Autorità competente il controllo sulla gestione delle concessioni di derivazione d'acqua il Gestore è tenuto, ove previsto dalla concessione di derivazione, alla misurazione dei volumi derivati per ogni singolo attingimento.

Le opere di captazione ed adduzione sono diversificate in modo da garantire l'equilibrio della risorsa e le riserve di esercizio e devono essere tali, in numero e capacità, da assicurare un ragionevole livello di certezza di soddisfacimento del fabbisogno di cui ai precedenti punti.

7.1.6 - Servizio antincendio, fontane, ecc.

Le opere ad uso municipale e collettivo, quali ad esempio: fontanelle, idranti ecc. sono installate, spostate o dismesse dal Gestore dietro richiesta ed a carico del Comune richiedente.

Le quantità di acqua fornite in applicazione del presente articolo sono fatturate dal Gestore ai Comuni interessati alle tariffe stabilite, salve le dotazioni dei punti di controllo da parte dell'A.S.L. i cui oneri saranno assorbiti da Gestore

7.2 - Smaltimento acque reflue.

7.2.1 - Depurazione.

Le acque di fognatura reimmesse nel corpo ricettore devono essere depurate nel rispetto della normativa nazionale e regionale di riferimento, anche al fine di perseguire gli obiettivi di qualità ambientale dei corpi idrici previsti nel Piano di Tutela delle Acque regionale. Nel caso di fognature miste l'obbligo di depurazione è esteso alle acque meteoriche fino al limite di diluizione non inferiore a cinque volte la portata nera.

7.2.2 - Fognatura separata.

Nelle zone di nuova urbanizzazione e nei rifacimenti si deve di norma, salvo argomentazioni tecniche, economiche ed ambientali contrarie, prevedere il sistema separato di fognatura tra acque bianche ed acque nere. In tali zone occorre prevedere l'avvio delle acque di prima pioggia nella rete nera.

7.2.3 - Immissione in fognatura.

La fognatura nera o mista deve essere dotata di pozzetti di allaccio sifonati ed areati in modo da evitare l'emissione di cattivi odori.

7.2.4 - Fognature nere.

Le fognature nere devono essere dimensionate, con adeguato franco, per una portata di punta commisurata a quella adottata per l'acquedotto, oltre alla portata necessaria per lo smaltimento delle acque di prima pioggia provenienti dalla rete di drenaggio urbano nonché per la raccolta di eventuali acque reflue industriali e comunque, non inferiore a cinque volte la portata nera.

7.2.5 - Allaccio alla fognatura.

Gli scarichi di acque reflue domestiche in reti fognarie sono sempre ammessi, nell'osservanza del Regolamento d'Utenza per l'erogazione del Servizio Idrico Integrato, che contiene, altresì, le specifiche tecniche per l'allaccio.

7.2.6 - Controllo degli scarichi in fognatura.

Il Gestore deve verificare la compatibilità degli scarichi in relazione alla capacità di smaltimento della rete fognaria ed alla capacità di trattamento dell'impianto di depurazione.

Indicazioni di maggior dettaglio sono contenute nel Regolamento d'Utenza per l'erogazione del Servizio Idrico Integrato.

7.2.7 - Scarichi delle pubbliche fognature.

Tutti gli scarichi devono essere resi accessibili per il campionamento da parte dell'Autorità competente per il controllo nel punto assunto per la misurazione.

7.2.8 - Servizio di depurazione.

Il servizio di depurazione dovrà garantire che la qualità delle acque trattate risponda ai limiti prescritti dalla normativa nazionale e regionale di riferimento.

Gli impianti con potenzialità superiore a 2.000 AE debbono essere dotati di misuratori di portata in ingresso con sistema dataset di registrazione informatica dei dati nonché di idonei campionatori allo scarico; i relativi campionamenti debbono essere effettuati secondo quanto previsto dalle norme tecniche in vigore.

Gli impianti con potenzialità di almeno 1.000 AE dovranno essere dotati di un sistema di telecontrollo con teleallarme che ne consenta la verifica di funzionamento in continuo monitorandone i principali parametri. Per gli impianti con potenzialità superiore ai 100.000 abitanti equivalenti è organizzato un centro di telecontrollo che verifichi i nodi significativi della rete fognaria di collettamento con le relative stazioni di sollevamento e le sezioni di trattamento dell'impianto; sullo scarico finale dovrà essere installato un idoneo campionatore.

Art. 8 - Piani per la qualità del Servizio.**8.1 - Piano di gestione delle interruzioni del servizio idrico integrato.**

Detto piano è stato approvato con Deliberazione dell'Ente di Governo dell'Ambito n°271 del 19 marzo 2009. Tale piano disciplina, ai sensi del punto 8.2.9. del DPCM 4 marzo 1996, le modalità di informazione agli Enti competenti, tra cui l'EGATO N. 2, ed all'utenza interessata, nonché l'assicurazione della fornitura alternativa di una dotazione minima per il consumo alimentare.

Il Gestore provvede all'aggiornamento di detto piano ogni qual volta l'evoluzione normativa lo richieda o su richiesta dell'EGATO N. 2.

8.2 - Piano di emergenza per la sicurezza del servizio di fognatura e depurazione.

Detto piano di cui al punto 8.3.8 del DPCM 4 marzo 1996 è stato approvato con Deliberazione dell'Ente di Governo dell'Ambito n°271 del 19 marzo 2009. Il Gestore provvede all'aggiornamento di detto piano ogni qual volta l'evoluzione normativa lo richieda o su richiesta dell'EGATO N. 2 inviandolo agli Enti Pubblici eventualmente competenti ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

8.3 - Piano di prevenzione delle emergenze idriche.

Detto piano di cui al punto 6 del DPCM 4 marzo 1996, è stato approvato con Deliberazione dell'Ente di Governo dell'Ambito n°271 del 19 marzo 2009. Il Gestore provvede all'aggiornamento di detto piano ogni qual volta l'evoluzione normativa lo richieda o su richiesta dell'EGATO N. 2 inviandolo agli Enti Pubblici eventualmente competenti ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

8.4 - Piani di ridefinizione e gestione delle aree di salvaguardia delle captazioni.

I piani predisposti dai Gestori sono stati approvati con Deliberazioni dell'Ente di Governo dell'Ambito n° 263 del 5 febbraio 2009 e n° 279 del 28 maggio 2009 e riportano:

- a) le aree già definite con apposito provvedimento regionale e conformi alla normativa vigente
- b) Il piano tecnico – economico di gestione delle aree di cui al precedente punto a)
- c) Le opere di captazione in ordine alle quali si procederà alla definizione delle aree di salvaguardia in modo conforme alla normativa regionale
- d) Le opere di captazione per le quali sia programmato l'abbandono per non idoneità rispetto ai requisiti di cui alla L.R. 22/96 nonché impossibilità o scarsa convenienza economica della gestione delle aree di salvaguardia, indicando i tempi della dismissione con priorità per le

captazioni da acquiferi con maggiore vulnerabilità intrinseca e con minore capacità protettiva del suolo in base alla vigente normativa regionale.

- e) Le coordinate aggiornate in formato WGS84/UTM32N (standard regionale) delle posizioni delle captazioni censite.

8.5 - Piano di ricerca e riduzione delle perdite in rete.

Il Gestore dovrà perseguire gli obiettivi di mantenimento/miglioramento previsti dal testo RQTI vigente adottando piani d'azione per la diminuzione delle perdite idriche.

8.6 - Piano di miglioramento dell'efficienza energetica degli impianti.

Relativamente all'attività di miglioramento dell'efficienza energetica degli impianti dell'EGATO N. 2 il Gestore dovrà adottare le azioni di studio e gli interventi per l'ottimizzazione del rendimento energetico degli apparati del sistema idrico dell'EGATO N. 2 al fine di garantire il miglior funzionamento dei sistemi, un risparmio economico a tutela degli utenti e la maggiore tutela dell'ambiente secondo metodologie tecnologicamente avanzate. Le principali attività da realizzare sono:

- studio di ottimizzazione delle infrastrutture idriche per il risparmio energetico;
- studio di ottimizzazione degli apparati e delle strumentazioni elettriche per il miglioramento dei rendimenti energetici;
- interventi sugli impianti per il miglioramento dei rendimenti energetici.

8.7 - Piano di sostituzione misuratori.

Il Gestore, su richiesta dell'EGATO N. 2, con modalità e tempi da questa prestabiliti, dovrà presentare un Piano di sostituzione dei misuratori aggiornato in coerenza con quanto previsto dalla richiesta di deroga ai sensi del DM 93/2017.

Art. 9 - Catasto delle infrastrutture del servizio idrico integrato.

9.1 - Attraverso l'evoluzione dei software cartografici con licenze gratuite e piattaforme on line ad accesso libero, alla data di aggiornamento del presente Disciplinare, una base cartografica di riferimento almeno su scala 1: 10.000 è ormai un patrimonio comune per i Gestori dell'Ambito.

Inoltre, a seguito del continuo adattamento degli allegati tecnici e dell'esperienza maturata nel censimento delle captazioni ad uso potabile (rif. articolo 8.4 del presente Disciplinare), attraverso la serie degli allegati tecnici denominati: "Allegato 1_ACQ_POT", "Allegato 1_ACQ_SEB", "Allegato 1_ACQ_SPO", "Allegato 1_FOGN" e "Allegato 1_DEP", a partire dall'anno 2018, tutti le infrastrutture puntuali dei Gestori sono state individuate tramite posizione cartografica di riferimento, ma anche censite attraverso un codice identificativo (ID) univoco e progressivo.

Le codifica ID delle infrastrutture è immutabile e vincolante; viene recepita nei processi interni dei Gestori legati alle certificazioni di qualità, ai registri di cui alla qualità tecnica RQTI introdotta da ARERA e, in futuro, all'implementazione dei Piani di Sicurezza degli acquedotti (PSA o WSP in inglese).

9.2 - Il Gestore si impegna a mantenere aggiornati i citati allegati annualmente in modo da disporre della consistenza delle principali opere infrastrutturali del s.i.i.

9.3 - Il livello di precisione richiesto (scala 1: 10.000) in merito alle attività cartografiche del catasto delle infrastrutture è adeguato agli scopi pianificatori di EGATO N. 2; il gestore si impegna al suo interno ad implementare sistemi cartografici e procedure di rilevamento e archiviazione dei dati, capaci di spingersi fino a idonee scale di dettaglio catastale (scala 1:500) che potranno essere eventualmente richiesti da parte di EGATO N. 2.

9.4 - Riconoscendo la centralità della cartografia nelle attività gestionali, in caso di mancato aggiornamento annuale del catasto infrastrutturale del servizio idrico integrato, si applicano le

penalizzazioni previste dalla Convenzione nonché dalla Deliberazione EGATO N. 2 n.684 del 29 ottobre 2018.

Art. 10 - Sistema di qualità e obblighi di registrazione dei dati di qualità tecnica, contrattuale e della misura.

10.1 - Il Gestore si impegna a implementare o almeno a mantenere il/i sistema/i di qualità sino ad oggi conseguiti, con relativo manuale per le procedure da eseguire nelle varie fasi, dalla progettazione alla gestione, e a tutte le componenti del Servizio sui quali si applica la certificazione/i specifica.

10.2 - EGATO N. 2 richiede annualmente, attraverso l'allegato tecnico denominato "3_3A", lo status di tutte le certificazioni conseguite/aggiornate dal Gestore riservandosi la possibilità di richiedere dati, documenti o risultanze degli audit, che comprovino l'effettiva veridicità di quanto dichiarato in materia.

10.3 - In ottemperanza del Titolo 8 della Delibera ARERA 27 dicembre 2017 n.917/2017/R/IDR in merito agli "Obblighi di monitoraggio, tenuta dei registri e comunicazione", i Gestore dovrà predisporre e mantenere aggiornati i registri introdotti da ARERA esattamente secondo le specifiche degli articoli di cui al Titolo 8 della citata delibera.

10.4 - L'obbligo indicato al comma 10.3 è di totale responsabilità del Gestore.

10.5 - I dati che popolano e caratterizzano gli allegati tecnici di cui al presente Disciplinare, devono essere le risultanze di elaborazioni, estrazioni o query sui registri di cui al comma 10.3.

10.6 - Stabilito il limite informatico di trasmettere o gestire grandi quantità di dati attraverso l'estrazione dei database del Gestore, anche in relazione all'applicazione della normativa in materia di privacy dei dati, EGATO N. 2 si riserva il diritto di richiedere screenshots, estrazioni parziali o pseudomizzate, o qualsiasi altra forma di richiesta (anche cartacea) che possa comprovare la veridicità dei dati degli allegati tecnici e del calcolo dei macro e sotto indicatori di qualità tecnica derivanti dalle informazioni dei registri ARERA.

10.7 - Tutto quanto indicato nei commi precedenti dell'art.10 del presente Disciplinare si applica, per analogia gestionale, anche alla raccolta dei dati in merito alla qualità contrattuale del servizio idrico integrato in ottemperanza alla Delibera ARERA 23 dicembre 2015 n.655/2015/R/idr e s.m.i.

10.8 - Si richiamano gli obblighi contenuti nell'art. 77 della deliberazione dell'Autorità del 23 dicembre 2015 n. 655/2015/R/IDR del 23 dicembre 2015 ad oggetto: "Regolazione della qualità contrattuale del servizio idrico integrato ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono" in merito all'invio dei dati relativi al monitoraggio della qualità contrattuale (rapporto Gestore - Utente) riferiti all'anno precedente, entro il **15 marzo** di ogni anno, all'Autorità ed all'EGATO N. 2.

10.9 - Tutto quanto indicato nei commi precedenti dell'art.10 del presente Disciplinare si applica, per analogia gestionale, anche alla raccolta dei dati in merito al servizio di misura del servizio idrico integrato in ottemperanza alla Delibera ARERA 05 maggio 2016 n.218/2016/R/idr

10.10 - In caso di inottemperanza nella adozione di sistema di qualità e certificazioni, degli obblighi di monitoraggio, tenuta e comunicazione dei registri introdotti da ARERA nell'ambito sia della raccolta dati di qualità tecnica (RQTI), sia della raccolta dati di qualità contrattuale (RQSII), sia della regolazione del servizio di misura nell'ambito del servizio idrico integrato a livello nazionale (TIMSII), si applicano le penalizzazioni previste dalla Convenzione, nonché dalla Deliberazione EGATO N. 2 n.684 del 29 ottobre 2018.

Art. 11 - Tariffa del servizio idrico integrato.

11.1 - La tariffa del servizio idrico integrato è definita dall' EGATO N. 2, quale proposta da sottoporre all'ARERA per l'approvazione, secondo le disposizioni dettate dalla stessa Autorità. A tali fini il

Gestore s'impegna a fornire tempestivamente tutti i dati, completi e veritieri, necessari all'elaborazione della tariffa.

11.2 - La tariffa del Servizio Idrico Integrato riconosciuta a seguito delle approvazioni dell'ARERA, compensa integralmente l'attività del Gestore, null'altro avendo titolo gli stessi di pretendere.

TITOLO II **REALIZZAZIONE DEGLI INVESTIMENTI**

Art. 12 – Predisposizione del Programma degli Interventi (PdI).

12.1 - L' EGATO N. 2 definisce gli indirizzi e le priorità d'intervento in relazione all'evoluzione normativa, tecnologica e delle conoscenze circa gli aspetti generali, ambientali e di tutela della risorsa nonché sulla base delle principali criticità riscontrate in seguito a segnalazioni del Gestore e dei Comuni.

12.2 - Sulla base di tali indirizzi il Gestore predispone una proposta di Programma degli Interventi (PdI) che sottopongono all' EGATO N. 2 per la valutazione ed approvazione.

12.3 - L' EGATO N. 2, nell'attività istruttoria, può chiedere lo sviluppo di approfondimenti ed integrazioni ed inserire eventuali interventi non previsti al fine di perseguire gli obiettivi predefiniti, comunque attraverso un processo di confronto con il Gestore.

12.4 - La definizione del PdI è, di norma, quadriennale con un aggiornamento intermedio biennale in relazione al periodo regolatorio previsto dall'ARERA. Le modalità e tempistiche per la definizione del Programma degli Interventi dipendono dalle disposizioni della stessa ARERA.

12.5 - L' EGATO N. 2 ed il Gestore s'impegnano, ognuno per gli aspetti di propria competenza, ad operare in modo sollecito e completo al fine di definire il Programma nei tempi prefissati.

12.6 - Gli aggiornamenti al Programma degli Interventi, laddove necessari per sopravvenute esigenze funzionali al servizio, salvo situazioni eccezionali di urgenza, sono proposte dai Gestori in occasione dell'attività di monitoraggio annuale.

Art. 13 - Modalità di realizzazione e finanziamento degli interventi.

13.1 - Si definiscono interventi tutte quelle attività che si valutano straordinarie e che, pertanto, escludono caratteristiche di azione periodica e di routine. Il riflesso tariffario del riconoscimento degli interventi realizzati è stabilito dalle disposizioni dell'ARERA.

13.2 - Le procedure per la realizzazione dei lavori ed il loro affidamento sono quelle previste dalla vigente normativa sui lavori pubblici e dal vigente Regolamento disciplinante le funzioni tecnico amministrative dell'Ente di Governo dell'Ambito n. 2 in materia di approvazione dei progetti e di monitoraggio e controllo dei lavori delle infrastrutture del servizio idrico integrato

13.3 - Si ravvisano le seguenti modalità d'intervento:

a) interventi operati con fondi interni del Gestore o esterni:

Il Gestore impegna i capitali necessari agli interventi previsti per ciascun anno in base al Programma degli Interventi. Tali capitali possono essere reperiti dal Gestore in autofinanziamento, anche attraverso l'utilizzo degli ammortamenti effettuati, o attraverso il ricorso a finanziamento di terzi (mutui a titolo oneroso);

b) interventi con fondi pubblici:

Le procedure per la realizzazione dei lavori fanno altresì riferimento alle specifiche condizioni indicate nell'atto di assegnazione del contributo;

c) interventi realizzati in parte con fondi pubblici e in parte con capitale del Gestore:

In questi casi si applica quanto previsto dai precedenti punti a) e b) per la parte di competenza;

d) esecuzione diretta da parte degli enti locali interessati:

Gli Enti locali hanno facoltà di eseguire, previa convenzione con il Gestore e con l'EGATO N. 2, le opere necessarie per provvedere all'adeguamento del servizio in relazione ai propri piani urbanistici; il Gestore avrà diritto di esprimere il loro parere sugli atti progettuali, nonché di esprimersi in sede di collaudo prima di prendere in carico le opere ai fini della loro gestione.

Art. 14 - Interventi in via d'urgenza.

14.1 - Il Gestore è sempre tenuto ad eseguire tempestivamente ogni intervento necessario alla messa in sicurezza, manutenzione e ripristino, in via d'urgenza, per garantire la sicurezza e la regolarità del servizio anche ove l'intervento comporti variazione del Programma degli Interventi.

14.2 - Nell'ipotesi di cui al comma 1, successivamente, il Gestore provvede a trasmettere all'EGATO N. 2 gli elementi utili per l'eventuale integrazione del PdI.

Art. 15 - Revisioni straordinarie del Piano d'Ambito.

15.1 - Ogni qualvolta si manifestino circostanze che modifichino sostanzialmente le previsioni del Piano d'Ambito, si procederà, sentito il Gestore, alla revisione straordinaria che varrà approvata con deliberazione della Conferenza dell'EGATO N. 2.

15.2 - Motivi di revisione straordinaria del Piano d'ambito, oltre a quelli previsti dall'art. 7 della Convenzione, sono:

- a) cause di forza maggiore per eventi naturali e imprevedibili;
- b) avvenimenti non conosciuti che possano influire sulla disponibilità di risorsa;
- c) situazioni emergenti di crisi ambientale;
- d) variazione della normativa sul servizio idrico integrato e sulle opere strumentali;
- e) scostamenti rilevanti dalle previsioni operate;
- f) variazioni del perimetro dell'EGATO N. 2 o accordi di programma interregionali che comportino notevoli variazioni dello stato del Servizio;
- g) innovazioni tecnologiche di immediato ristoro sulla tariffa e che comportino maggiore efficienza, efficacia oltre che economicità.

TITOLO III
BENI, OPERE ED IMPIANTI DEL SERVIZIO, LORO CONSERVAZIONE E
FUNZIONALITA'

Art. 16 - Conservazione e funzionalità delle opere del Servizio Idrico Integrato.

16.1 - La gestione comprende tutte le operazioni da svolgere per assicurare il corretto e regolare funzionamento dei sistemi di alimentazione, adduzione, distribuzione idrica, collettamento, depurazione e smaltimento delle acque reflue, la conservazione di tutte le opere civili, macchinari e apparecchiature costituenti il complesso delle opere del servizio idrico integrato

16.2 - Il Gestore è tenuto ad eseguire tutti i lavori, a fornire tutte le prestazioni e a provvedere a tutti i materiali occorrenti per la custodia, la manutenzione ordinaria e programmata e straordinaria necessari per la conservazione, il corretto esercizio e la funzionalità delle opere.

Art. 17 - Standard di conservazione delle opere del Servizio Idrico Integrato.

17.1 - Il Gestore è tenuto a mantenere in efficienza, per l'intera durata della Convenzione, tutte le opere, gli impianti, le reti e le apparecchiature, garantendo il rispetto delle norme vigenti e delle tecniche di sicurezza e si obbliga ad apportarvi le migliorie, nonché le sostituzioni che si rendessero necessarie, al fine di consegnare all'EGATO N. 2, al termine del rapporto, impianti idonei all'espletamento del Servizio.

17.2 - Quale standard di conservazione garantito dal Gestore si intende il funzionamento di opere, reti, impianti e apparecchiature tali da assicurare il Servizio secondo almeno i livelli minimi di legge.

Art. 18 - Standard di funzionalità delle opere del Servizio Idrico Integrato.

18.1 - Il Gestore deve garantire l'efficienza crescente nel periodo di gestione di tutte le opere, impianti, reti e apparecchiature. Per efficienza crescente si intende la capacità di soddisfare in termini di sempre maggiore razionalità ed economia gli standard del servizio idrico integrato. Tale razionalità si esprime con:

- la razionale utilizzazione delle risorse idriche;
- la qualità del Servizio in accordo alla domanda delle popolazioni servite;
- la qualità del Servizio in accordo alla esigenza della tutela ambientale;
- il rispetto dei limiti imposti relativi alla qualità dell'acqua erogata;
- il rispetto dei limiti imposti alla qualità dell'acqua scaricata.

Art. 19 - Manutenzione ordinaria e programmata.

19.1 - Su tutte le opere, parti d'impianto, macchinari, apparecchiature e attrezzature deve essere effettuata dal Gestore la manutenzione ordinaria e programmata.

19.2 - La manutenzione programmata riguarda oltre le opere meccaniche ed elettriche, anche tutte le strutture civili quali fabbricati, serbatoi, condotte e tubazioni, recinzioni, vasche, opere a verde, ecc.

19.3 - Il Gestore deve programmare e effettuare anche tutte le operazioni indicate nei manuali d'uso e manutenzione forniti dalle case costruttrici delle apparecchiature.

Art. 20 - Distinzione tra manutenzione ordinaria e straordinaria.

20.1 - Si definisce manutenzione ordinaria l'insieme delle attività e degli interventi necessari ad impedire il deterioramento o a conservare in efficienza, compatibilmente con l'età propria, qualsiasi elemento di rete o impianto del servizio idrico integrato.

Rientrano nella manutenzione ordinaria, pertanto, gli interventi di sostituzione, rifacimento e modifica di apparecchiature, attrezzature e parti di impianti e opere che devono essere effettuati:

- per mantenere le condizioni generali di pulizia, agibilità e di efficienza delle opere;
- per mantenere la funzionalità delle opere.

20.2 - Si definisce manutenzione straordinaria l'insieme delle attività e degli interventi necessari a rinnovare o a migliorare l'efficienza degli impianti che riguardano:

- la sostituzione di opere giunte al termine della loro vita utile, per le quali gli interventi di manutenzione ordinaria hanno raggiunto una frequenza e una onerosità giudicate antieconomiche;
- le modifiche e gli adeguamenti funzionali che si rendono necessari per risolvere problemi ricorrenti che causano disturbi all'efficienza delle opere e comportano elevati costi di esercizio e manutenzione;
- le modifiche e gli adeguamenti funzionali che si rendono necessari per risolvere problemi che possono compromettere la continuità della gestione; le modifiche e gli adeguamenti funzionali che si rendono necessari per migliorare le condizioni di sicurezza e igiene del lavoro.
- le modifiche e gli adeguamenti per adeguare gli impianti e le opere a nuovi standard legislativi.

Art. 21 - Rinnovo di opere e impianti.

21.1 - Il Gestore deve effettuare la sostituzione di opere, impianti, reti e canalizzazioni il cui rinnovamento è necessario per il buon funzionamento del Servizio e compreso nel Programma degli Interventi.

21.2 - Nella redazione dei progetti si fa riferimento, come valore massimo, all'elenco dei prezzi stabilito dalla Regione Piemonte giustificandone la diminuzione. In assenza di voci specifiche si dovrà fare riferimento ad elenchi prezzi di specifiche categorie (ad es. Associazione Nazionale di Idrogeologia e Pozzi Acqua – A.N.I.P.A.) o dovranno essere svolte apposite analisi dei prezzi.

21.3 - Il Gestore provvede all'esecuzione dei lavori comunque connessi alla gestione della rete, degli impianti o delle altre dotazioni patrimoniali del servizio idrico integrato esclusivamente mediante contratti aggiudicati secondo le modalità previste dal Codice degli Appalti in vigore e nel rispetto delle disposizioni del *vigente Regolamento disciplinante le funzioni tecnico amministrative dell'Ente di Governo dell'Ambito n. 2 in materia di approvazione dei progetti e di monitoraggio e controllo dei lavori delle infrastrutture del servizio idrico integrato.*

Art. 22 - Disciplina dei finanziamenti.

22.1 - Il Gestore provvede all'esecuzione del Piano d'Ambito e del Programma degli Interventi. Il Gestore è obbligato a realizzare gli investimenti pubblici che gli vengono concessi secondo i tempi e le modalità stabilite all'atto della concessione del medesimo.

22.2 - Il Gestore, in collaborazione con l'EGATO N. 2, è tenuto a porre in essere tutte le attività necessarie all'ottenimento di finanziamenti pubblici attraverso la predisposizione e presentazione di schede progettuali, analisi di fattibilità, studi e relazioni preliminari e quant'altro richiesto dagli Enti concedenti. Tale attività è da considerarsi come ordinaria e rientra tra i costi operativi.

Art. 23 - Oneri a carico del Gestore.

23.1 - Tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e programmata, gli interventi di manutenzione straordinaria e di rinnovamento di opere, impianti, reti e canalizzazioni compresi nel Programma degli interventi, sono a carico del Gestore ed i relativi oneri si intendono interamente compensati con la tariffa del Servizio riconosciuta nella Convenzione, senza che il Gestore possa pretendere alcun maggiore compenso per le spese per qualsiasi motivo sostenute.

23.2 - Il Gestore è tenuto al ripristino a regola d'arte delle strade e pertinenze in corrispondenza degli interventi effettuati, detti ripristini dovranno risultare in conformità ai vigenti Regolamenti di ciascun Comune interessato.

Art. 24 - Modalità di consegna di opere impianti, beni o aree inutilizzabili.

24.1 - Prima della scadenza del termine, naturale o per qualsiasi titolo anticipato, della Convenzione, il Gestore sottopone all'EGATO N. 2 un programma di sopralluoghi onde verificare le consistenze dei beni afferenti il servizio idrico integrato (elenco dei beni, opere e immobilizzazioni materiali ed immateriali).

24.2 - Il Gestore subentrante ha la facoltà di presenziare ai sopralluoghi di cui sopra solo quale osservatore, essendo i suoi diritti soddisfatti dalla successiva procedura di consegna.

Art. 25 - Nuove urbanizzazioni.

25.1 - Le opere del servizio idrico integrato contemplate nei programmi di nuova urbanizzazione di dimensioni significative, relative sia ad insediamenti civili che industriali, dovranno essere sottoposte dal Comune all'approvazione dell'Ente di Governo dell'Ambito e del Gestore. Tali opere verranno esaminate per una valutazione di compatibilità con il Piano d'ambito in particolare per quanto riguarda i seguenti aspetti:

- localizzazione;
- compatibilità funzionale dei nuovi interventi con le strutture esistenti;
- valutazione delle soluzioni tecniche adottate;
- congruità economica e finanziaria della spesa.

25.2 - Sulla base del parere tecnico del Gestore, l'Ente di Governo dell'Ambito approva la realizzazione delle opere che potranno essere eseguite o direttamente dal Comune stesso o dal

Gestore, previa definizione degli aspetti tecnico-economici e corresponsione dei costi da questo sostenuti per la relativa realizzazione e per gli eventuali studi propedeutici.

25.3 - La gestione del servizio e delle infrastrutture di cui trattasi, comunque realizzate, saranno poste a carico del Gestore, previo collaudo da parte di quest'ultimo.

25.4 - Il soggetto Gestore e il Comune redigono un verbale di constatazione nel quale sono riportate tra l'altro le caratteristiche dei beni necessari o destinati al servizio idrico e il loro grado di funzionalità. Qualora si riscontri un grado di efficienza dei beni che non consenta il raggiungimento dei limiti di qualità e sicurezza prescritti dalla normativa vigente, il soggetto Gestore deve predisporre un progetto di adeguamento da sottoporre all'approvazione dell'Ente di Governo dell'Ambito, che si esprime entro trenta giorni dal deposito del progetto. Il Gestore subentra nella responsabilità della gestione dei beni una volta realizzati i relativi interventi di adeguamento.

25.5 - Quanto previsto al comma precedente si applica anche per le infrastrutture acquedottistiche, fognarie e depurative civili non rientranti nei cespiti comunali alla data dell'affidamento del servizio che il Comune intenda ricomprendere nel proprio patrimonio.

TITOLO IV

FLUSSO INFORMATIVO TRA GESTORE, E L'EGATO N. 2

Art. 26 - Comunicazione dati sul Servizio.

26.1 - L'EGATO N. 2 per espletare le sue funzioni di controllo deve essere informata sulla gestione del Servizio Idrico Integrato.

26.2 - Si riportano, di seguito, le principali attività che richiedono un flusso informativo di dati tra Gestore ed EGATO N. 2 fermo restando che, in relazione ad esigenze istituzionali e per lo sviluppo di iniziative e progetti finalizzati al miglioramento dell'erogazione del servizio idrico integrato, l'EGATO N. 2 potrà chiedere al Gestore, che è tenuto ad adempiere, ulteriori dati ed informazioni assegnando allo stesso Gestore un congruo termine per l'invio.

Art. 27 – Dati tecnici ed economici sul servizio.

27.1 - Il Gestore deve trasmettere all'EGATO N. 2 tutti i dati relativi al servizio idrico integrato (dati relativi all'affidamento del servizio, energia elettrica, alle infrastrutture di acquedotto, fognatura e depurazione, dati inerenti al bilancio idrico, qualità del servizio), in relazione alle disposizioni dell'ARERA al momento vigenti, corredati da note di accompagnamento che evidenzino i motivi degli eventuali scostamenti con i dati forniti nelle raccolte precedenti.

La modulistica da utilizzare è quella di seguito elencata che sarà eventualmente modificabile a seguito di direttive pervenute dall'ARERA.

Per ogni anno i dati e le informazioni utili e necessarie dovranno essere inviati all'EGATO N. 2, nella loro completezza e corredati da dichiarazione di veridicità, entro il **30 settembre** dell'anno successivo a quello a cui si riferiscono, salvo tempistiche più strette dettate dall'ARERA o salvo proroga, limitatamente agli unbundling contabili, in caso di approvazione del bilancio in data successiva al 30 giugno.

L'EGATO N. 2, nell'attività istruttoria di valutazione dei dati, potrà chiedere al Gestore chiarimenti ed integrazioni a cui il Gestore è tenuto a rispondere entro 15 giorni dalla richiesta dell'EGATO N. 2.

In merito alla regolazione della qualità contrattuale RQSII, la raccolta ed il controllo dei dati registrati dal Gestore annualmente, saranno effettuati in base alle modalità e tempistiche disposte dall'ARERA, fatto salve specifiche o ulteriori richieste da parte dell'EGATO N. 2.

27.2 – In riferimento ai DATI TECNICI, gli allegati si intendono uniformati ai dati di qualità tecnica RQTI previsti dalla regolazione ARERA.

27.3 – In riferimento ai DATI ECONOMICI, gli allegati si intendono uniformati agli RDT tariffari previsti dalla regolazione ARERA.

Art. 28 - Dati di bilancio

28.1 - Il Gestore deve trasmettere all'EGATO N. 2 entro il **30 settembre** dell'anno successivo a quello a cui si riferisce il Conto economico, stato patrimoniale, relazione di accompagnamento redatta dal Collegio dei Revisori di ciascuna Società, il tutto opportunamente certificato da un revisore esterno (bilancio certificato di azienda).. Dovrà essere specificata e dettagliata la voce “altri ricavi” del conto economico.

28.2 - Il Gestore è tenuto all'applicazione degli obblighi di separazione contabile (unbundling contabile) e di comunicazione dei relativi dati, come disposto dalla Regolamentazione ARERA in relazione al TIUC.

Art. 29 - Dati per l'elaborazione tariffaria

29.1 - Il Gestore deve trasmettere all'EGATO N. 2 tutti i dati necessari per lo sviluppo della tariffa in relazione alle disposizioni dell'ARERA (file RDT opportunamente compilato) corredati da relazione di accompagnamento che illustri in dettaglio le voci inserite nei vari moduli predisposti dall'Autorità. La relazione dovrà inoltre contenere gli eventuali ulteriori elementi che l'EGATO N. 2 reputi utili.

La modulistica da utilizzare è quella indicata dall'Autorità, eventualmente integrata da specifiche richieste dell'EGATO N. 2, ivi compresa quella sullo stato dei mutui.

Art. 30 – Dati sullo stato di attuazione del Programma degli Interventi.

30.1 - L'attività di monitoraggio è finalizzata ad evidenziare lo stato di attuazione del Programma degli Interventi (P.d.I.) quadriennale, in funzione del periodo regolatorio indicato dall'ARERA.

A tal fine, il Gestore deve trasmettere all'EGATO N. 2, entro il 30 settembre di ogni anno, i prospetti riassuntivi - denominati LIC e Stratificazione - per la rendicontazione degli interventi realizzati nel corso dell'anno solare precedente.

30.2 - Mediante l'attività di monitoraggio dello stato di attuazione del P.d.I. l'A.ATO verifica:

- il dettaglio degli investimenti, suddivisi per lavori in corso (LIC) e cespiti (Stratificazione), già riassunti secondo le modalità previste dall'ARERA;
- lo stato di avanzamento fisico e contabile delle opere;
- lo scostamento rispetto alle previsioni del P.d.I. e del P.E.F.
- la congruità delle spese sostenute con i quadri economici dei progetti approvati.